

Collegato Lavoro

Legge n. 203 del 13/12/2024

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 1)

- A seguito di un'assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni - in relazione alla visita medica precedente alla ripresa del lavoro - viene stabilito **che l'obbligo di effettuare la visita sussiste solo se quest'ultima viene ritenuta necessaria dal medico competente;**
 - se il medico competente non la ritiene necessaria, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.